

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO



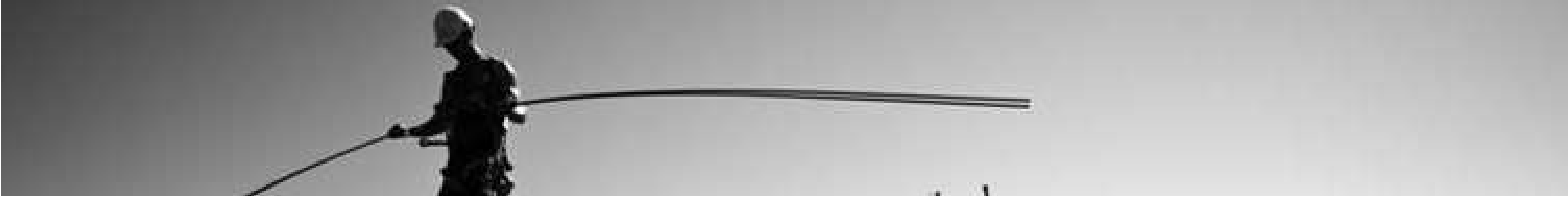
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 aprile 2025, ha sancito l'Accordo in merito alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e quindi dell'entrata in vigore, è possibile scaricare il testo dell'Accordo al seguente link

[P. 9 CSR Atto Rep. N. 59
17Apr2025](#)



I punti salienti e innovativi rispetto ai passati Accordi Stato Regioni del 2011, 2012 e alle successive linee applicative, 2016, che sono espressamente abrogati dal nuovo Accordo, sono:



PARTE I - ORGANIZZAZIONE GENERALE

- Definizione puntuale dei **requisiti dei soggetti formatori** per tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, incluso seminari e convegni, anche per i corsi lavoratori, dirigenti, preposti e RLS, salvo quanto diversamente disciplinato per i corsi per coordinatori della sicurezza nei cantieri (articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008).
- Obbligo per il soggetto formatore di predisporre, per ogni corso, **un progetto formativo e un verbale della verifica finale** che diviene espressamente obbligatoria per ogni corso, nonché un fascicolo del corso da conservare per almeno 10 anni.
- Il massimo degli allievi che si possono inserire in un corso scende a 30, mentre è confermato il rapporto docente/discente per le attività pratiche a 1/6.

PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE

- I datori di lavoro continuano a poter organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dall' Accordo, e, se in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, possono svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione prevista, senza necessità di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 6.3.2013 in materia di qualifica dei formatori.
- Il **corso specifico per preposti** passa da 8 a 12 ore, può essere frequentato se in possesso della formazione generale e specifica per i lavoratori e ha valore anche per i preposti delle imprese affidatarie.
- Anche il **corso di formazione per dirigenti** disciplinato dall'Accordo, che passa da 16 a 12 ore, è valido per i dirigenti delle imprese affidatarie ma deve essere integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo "cantieri" (durata minima 6 ore).
- Viene introdotto l'**obbligo per il datore di lavoro di seguire un corso di formazione** di almeno 16 ore, che diventano almeno 22 per il datore di lavoro dell'impresa affidataria per l'aggiunta del modulo aggiuntivo "cantieri"



PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE

- Per il **datore di lavoro** che svolge i compiti di prevenzione e protezione dei rischi, oltre al corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro, indicato al punto precedente, è previsto un **percorso formativo articolato** in un modulo comune, di 8 ore, più moduli tecnici-integrativi di durata diversa a seconda del settore Ateco, come già previsto per RSPP e ASPP.
- Tra i moduli tecnici-integrativi è introdotto uno specifico per la pesca.
- Viene disciplinato il **corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati** con durata minima 12 ore e i docenti devono possedere requisiti conformi al Decreto 3.6.2013 e possedere una documentata esperienza professionale almeno triennale, nel settore dei lavori in ambienti confinati per la parte teorica e esperienza professionale pratica triennale per erogare la parte pratica.
- I **corsi sulle attrezzature di lavoro** perdono il modulo giuridico-normativo e i moduli teorici aumentano di 1 ora. I docenti anche in questo caso devono avere requisiti conformi al Decreto 3.6.2013 e possedere conoscenza tecnica dell'attrezzatura per la parte teorica e esperienza professionale pratica per erogare la parte pratica.
- Sono aggiunti i corsi per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta, per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM), per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte e un modulo per il sollevamento di carichi e persone con carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi



PARTE III

L' AGGIORNAMENTO

- Sparisce il limite del 50% per l'aggiornamento tramite la partecipazione a convegni o seminari, ma tale modalità è vietata per l'aggiornamento di lavoratori, preposti, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature disciplinate dall'Accordo.
- Dopo 10 anni dalla fine di un corso o dall'ultimo aggiornamento si perde la possibilità di esercitare la funzione di cui si ha il titolo ed è necessario ripetere il corso iniziale.
- Non sono validi ai fini dell'aggiornamento i moduli aggiuntivi cantieri, i moduli tecnici-integrativi i moduli B di specializzazione previsti per alcuni corsi.
- L'aggiornamento dei preposti diventa biennale, ma resta di 6 ore
- L'aggiornamento dei datori di lavoro è di 6 ore ogni 5 anni mentre quella del datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione è di 8 ore
- Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in spazi confinati devono effettuare un aggiornamento quinquennale di 4 ore, così come i lavoratori che utilizzano le attrezzature disciplinate dall'Accordo

PARTE IV – PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

- Sono definite in dettaglio **le metodologie per progettare, erogare e monitorare i corsi** a cui tutti i soggetti formatori devono attenersi nonché i profili di competenza, ruoli e responsabilità delle figure professionali per l'organizzazione e gestione della formazione su SSL.
- **Non è consentita la formazione di base in e-learning per:** Lavoratori rischio medio e alto; Preposti; Datori di lavoro/RSPP; RSPP/ASPP eccetto Modulo A; Coordinatore per la sicurezza eccetto Modulo giuridico; Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature.
- **Non è consentita la formazione di base in videoconferenza sincrona per:** Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature
- **Non è consentita la formazione di aggiornamento in e-learning per:** Preposti; Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature
- **Non è consentita la formazione di aggiornamento in videoconferenza sincrona per:** Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature
- È vietato l'utilizzo del cellulare per partecipare ai corsi di formazione in videoconferenza sincrona
- È **obbligatorio** effettuare, per tutti i corsi la **verifica dell'apprendimento**, con modalità e criteri definiti dall'Accordo, e **verificare l'efficacia della formazione** durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Per quest'ultimo aspetto i risultati attesi devono essere verificati in sede di riunione periodica.
- È **obbligatorio valutare il gradimento** del corso



PARTE V – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

- Legenda e esoneri di frequenza per il riconoscimento dei crediti formativi sono indicati nelle tabelle dell'Allegato III

PARTE VII – ALTRE DISPOSIZIONI

- L'Accordo **entra in vigore** il giorno della pubblicazione nella gazzetta ufficiale
- In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati
- I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione introdotto dal presente Accordo entro e non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
- L'obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
- Il corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere frequentato e concluso entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dell' Accordo. Sono riconosciuti i corsi già erogati con contenuti conformi all'Accordo.
- Sono riconosciuti i corsi sulle attrezzature fatti in conformità all'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo
- I corsi di formazione per macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponi introdotti dal presente Accordo devono essere frequentati e conclusi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Sono riconosciuti i corsi già erogati con contenuti conformi.

SEMINARIO I.E.C.

IEC organizzerà a breve un seminario informativo gratuito sulle novità introdotte dall'Accordo a cui sarete invitati. Comunicheremo la data non appena l'Accordo sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Nel frattempo continueremo ad offrirvi completa assistenza sul tema in caso di dubbi e perplessità e a fornirvi supporto nei prossimi mesi organizzando i corsi di nuova formulazione previsti dall'Accordo (datori di lavoro, preposti, alcune attrezzature, ambienti confinati, ..) per consentirvi di adeguarvi alle indicazioni normative nei termini previsti.

Per rimanere informato sul prossimo seminario gratuito,
e su tutte le novità in ambito sicurezza, se non lo sei ancora
iscriviti alla nostra newsletter

[Clicca qui --> https://iectorino.com/iscriviti-alla-newsletter/](https://iectorino.com/iscriviti-alla-newsletter/)